

ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.
Società tra Professionisti

Padova, 29 giugno 2017

Circolare n° 11/2017

Alla Spett.le Clientela

Oggetto: Novità per le compensazioni dei crediti in F24.

In data 21 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione, con modificazioni, del DL n. 50/2017 (c.d. "**Manovra correttiva**"). Tra le novità più rilevanti alcune modifiche riguardanti il **pagamento di F24 nei quali siano presenti compensazioni con i crediti** (vedi Circolare di Studio n. 8/2017).

Conferme e Novità

Al fine di contrastare le indebite compensazioni dei crediti di ritenute, imposte, IVA e IRAP, l'articolo 3 della Legge di conversione del DL n. 50/2017 conferma la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter compensare i suddetti crediti nel Mod. F24, è obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del collegio sindacale). In sede di conversione l'obbligo di apposizione del visto di conformità è stato esteso anche alle richieste di compensazione del credito IVA trimestrale (Mod. IVA TR). Con specifico riferimento ai sostituti d'imposta, si conferma che la modifica in oggetto produce effetti già sul Mod. 770/2017.

È altresì confermato che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione finanziaria procederà al relativo recupero comprensivo di interessi e sanzioni. È confermata la soppressione del limite annuo (euro 5.000) che obbligava i soggetti IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito IVA nel Mod. F24. Di conseguenza l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA nel Mod. F24 va sempre effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia, indipendentemente dal relativo importo. Contestualmente detto obbligo è stato esteso al credito IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Sul punto si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017** (di cui alleghiamo copia) ha reso noto i codici tributo per i quali sussiste il predetto obbligo di utilizzo dei servizi telematici forniti dalla stessa.

Con specifico riferimento ai sostituti d'imposta, si ricorda che l'Agenzia ha confermato ufficialmente l'esclusione dell'obbligo di utilizzo dei canali Entratel/Fisconline da parte dei titolari di partita IVA nell'ipotesi in cui sul Mod. F24 vi siano **compensazioni del Bonus Renzi** (*codice tributo 1655*) e dei **crediti 730** (*codici tributo 1631, 3796 e 3797*).

Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.

Cordiali Saluti
Il Cdl Alessio Bertagnin